

## REGOLAMENTO (CE) N. 441/2009 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 103 *nonies* e 127 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> prevede che, se a causa del loro riconoscimento recente, le organizzazioni di produttori non dispongono di dati relativi alla produzione commercializzata su un arco di tempo sufficientemente lungo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si può considerare che il valore della produzione commercializzata corrisponda al valore indicato dall'organizzazione di produttori ai fini del riconoscimento. Tale valore è calcolato come valore medio della produzione commercializzata dei tre anni precedenti per tutti i produttori soci dell'organizzazione di produttori al momento della presentazione della domanda di riconoscimento.
- (2) A fini di certezza del diritto, occorre sia chiaro che il valore medio della produzione commercializzata nel periodo di tre anni di cui all'articolo 53, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1580/2007 deve essere calcolato riferendosi ai periodi, nell'arco di tre anni, durante i quali i produttori producevano effettivamente ortofrutticoli, mentre i periodi durante i quali non venivano prodotti ortofrutticoli devono essere ignorati.
- (3) Gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 1580/2007 danno attuazione all'articolo 103 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 sull'aiuto finanziario nazionale per le organizzazioni di produttori in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori del settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, al fine di contribuire a migliorare il grado di organizzazione dei produttori in tali regioni. L'aiuto finanziario nazionale

dev'essere direttamente legato alla produzione in queste regioni. Pertanto, occorre chiarire, all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, che soltanto i prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti in regioni in cui il livello di organizzazione dei produttori di tale settore sia particolarmente scarso possono beneficiare dell'aiuto finanziario nazionale.

- (4) L'articolo 94, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007, riguarda le informazioni di cui dev'essere corredata la richiesta di aiuto finanziario nazionale in uno Stato membro. Occorre che gli Stati membri che presentano tale domanda siano tenuti a dimostrare che l'aiuto viene concesso esclusivamente per la produzione originaria della regione in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso, specialmente quando le organizzazioni di produttori che operano sul loro territorio esercitano la loro attività in più di una regione.
- (5) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione <sup>(3)</sup> autorizzava i gruppi di produttori a includere gli aiuti alla trasformazione nel valore della produzione commercializzata. Tale principio dev'essere mantenuto per i gruppi di produttori ai quali è stato concesso un prericonoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio <sup>(4)</sup> finché i regimi di aiuto alla trasformazione siano abbandonati. Occorre che i gruppi di produttori di cui all'articolo 203 *bis*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possano continuare a includere nelle loro vendite gli aiuti alla trasformazione ricevuti in base ai regolamenti della Commissione (CE) n. 1621/1999 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 1622/1999 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 1535/2003 <sup>(7)</sup> e (CE) n. 2111/2003 <sup>(8)</sup>. Occorre che tali gruppi di produttori siano autorizzati a presentare una domanda supplementare affinché gli aiuti di cui all'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 siano calcolati in base al suddetto valore maggiorato della produzione commercializzata nel caso in cui tali aiuti alla trasformazione non siano stati presi in considerazione nelle precedenti domande ordinarie. Occorre stabilire le norme per calcolare gli aiuti di cui all'articolo 103 *bis*, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda i gruppi di produttori degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004 o dopo tale data con periodi annuali di piani di riconoscimento, iniziati nel 2007 e conclusi nel 2008.

<sup>(3)</sup> GU L 286 del 4.11.2003, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

<sup>(6)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 33.

<sup>(7)</sup> GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14.

<sup>(8)</sup> GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

